

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/139 DELLA COMMISSIONE****del 29 gennaio 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni dell'ICAO****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> fa riferimento alle definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168), in particolare la quinta edizione del 2006, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 8168, inserendovi l'emendamento n. 7.
- (2) Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento alle disposizioni stabilite nelle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM, doc. 4444), e più in particolare alla quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il doc. 4444, inserendovi l'emendamento 7 A.
- (3) È opportuno aggiornare i riferimenti al doc. 8168 e al doc. 4444 nel regolamento (CE) n. 1033/2006, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e da garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1033/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16, è sostituito dal seguente:

«16) "procedure in area terminale": le partenze strumentali standard (SID) e gli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7).»;

2) nell'allegato, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages), del doc. 4444 PANS-ATM dell'ICAO (sedicesima edizione — 2016, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 7 A).».

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).

